



**Cobas-CodiR**  
COMITATO NAZIONALE LAVORATORI



# BLOCCO PENSIONI: VERSO UNA SVOLTA

Palermo 12 febbraio 2006

Verso una svolta l'azione giudiziaria portata avanti a tutela dei legittimi diritti dei dipendenti regionali scippati, nell'anno 2003, del diritto all'applicazione dell'articolo 39. Non è un segreto (come dimostrato dalle sentenze di primo grado sino ad ora emesse) che all'interno della Corte dei Conti esistano, in tema di pensionamenti dei dipendenti regionali, due diverse scuole di pensiero. La prima è espressa dall'orientamento giurisprudenziale del Consigliere dott. Pino Zingale che ha riconosciuto – giustamente - il diritto dei ricorrenti ad essere collocati a riposo (partendo dal presupposto che *con la pubblicazione del decreto di inserimento nel contingente prescelto si sia esaurito il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione con conseguente perfezionamento in via definitiva del diritto ad essere collocati a riposo*) costituendo il successivo provvedimento di cancellazione dai ruoli un mero atto vincolato.

La seconda scuola di pensiero, espressa dall'orientamento del Consigliere Salvatore Cultrera, ha invece rigettato il ricorso del dipendente che chiedeva di essere messo in quiescenza (partendo dal presupposto che l'inserimento nei contingenti non è configurabile come *un diritto soggettivo pieno al conseguimento della pensione anticipata stante che il presunto diritto non era nemmeno sorto non essendosi perfezionato il procedimento di definitiva cessazione dal servizio*).

Il giudizio d'appello, fissato per il 1° marzo 2007, probabilmente, avrebbe deciso in via definitiva la controversia, ma è giunta - inaspettata - la terza impugnativa della Corte dei Conti in materia di prepensionamenti.

Infatti, **il Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Pino Zingale, nell'udienza del 31 gennaio 2007 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale** (non nei confronti dell'art. 39 della L.R. 10/2000, su cui si era già pronunciata la Corte Costituzionale con diverse ordinanze di inammissibilità) **nei confronti della L.R. 21/2003 che aveva stabilito lo stop ai prepensionamenti.**

Due sono, sostanzialmente, i motivi su cui si fonda l'impugnativa: 1) se la legge può abrogare con effetto retroattivo un diritto già acquisito; 2) *la disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.*

L'effetto immediato di questa impugnativa dovrebbe essere quello di bloccare il giudizio d'appello, ribaltando, di fatto la situazione: **se, infatti, la Corte Costituzionale dovesse accogliere il ricorso del Giudice Zingale l'Amministrazione regionale sarebbe costretta a mettere in pensione tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta.**

In ogni caso, continua incessante l'azione del Cobas/Codir di informazione e di tutela (sul sito [www.codir.it](http://www.codir.it) è disponibile l'Ordinanza integrale del Giudice Zingale) volta e restituire il maltolto ai lavoratori regionali.

**[www.codir.it](http://www.codir.it)**